



REGOLAMENTO VOLONTARI

Approvato dal Consiglio federale in data 15 novembre 2024 con delibera n. 30/2024 del 15/11/2024

Premessa

Il Decreto Legislativo 36/21 prevede che le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e Salute S.p.A., possano avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di soggetti definiti volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali.

Le prestazioni dei volontari possono riguardare lo svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché lo svolgimento della formazione, della didattica e della preparazione degli Atleti. Le prestazioni volontaristiche, però, non possono prevedere l'erogazione di alcun compenso, ma unicamente il rimborso analitico delle spese sostenute o, in alternativa, un rimborso forfettario, anche per prestazioni svolte nel comune di residenza.

A tal fine il Decreto-legge 71/2024, convertito con legge 29 luglio 2024, n. 166, modificando l'art. 29, comma 2, del D.lgs. 36/21, ha espressamente previsto che i soggetti beneficiari delle prestazioni dei volontari possano corrispondere agli stessi, in alternativa ai rimborsi spese analitici, rimborsi forfettari fino ad un massimo di euro 400 mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalla Federazione e a condizione che la stessa individui con propria delibera le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Il rimborso può essere riconosciuto anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

La Federazione Italiana Gioco Bridge, al fine di consentire alle Società e Associazioni Sportive affiliate di poter applicare correttamente la normativa vigente in materia di volontari, ai sensi dell'art. 29, comma 2, D.Lgs. 36/21, ha deliberato quanto segue.

REQUISITI E INCOMPATIBILITA'

I volontari possono anche non essere tesserati alla FIGB.

Ai sensi dell'art. 29, comma 3 del D.Lgs. 36/2021, le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

EVENTI RICONOSCIUTI

Le Società affiliate potranno avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività in occasione delle seguenti manifestazioni ed eventi sportivi:

- 1) Gare di qualunque tipo, livello o fase, organizzate dalla FIGB o dalla sue Strutture periferiche;
- 2) Gare di qualunque tipo, livello o fase, organizzate dalle ASD/SSD affiliate alla FIGB a norma dei regolamenti federali e autorizzate dalla FIGB;
- 3) Gare internazionali svolte in Italia e inserite nei calendari WBF ed EBL;

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE





- 4) Tornei e Simultanei organizzati ai sensi dei regolamenti federali dalle ASD/SSD;
- 5) Eventi di formazione organizzati dalla FIGB o dalle sue Strutture periferiche;
- 6) Eventi di formazione organizzati dalla ASD/SSD affiliate alla FIGB a norma dei regolamenti e dei progetti federali o autorizzati dalla FIGB;
- 7) Eventi di didattica organizzati dalla FIGB o dalle sue Strutture periferiche;
- 8) Eventi di didattica organizzati dalla ASD/SSD affiliate alla FIGB a norma dei regolamenti e dei progetti federali o autorizzati dalla FIGB;
- 9) Eventi promozionali organizzati dalla FIGB o dalle sue Strutture periferiche;
- 10) Eventi promozionali organizzati dalla ASD/SSD affiliate alla FIGB a norma dei regolamenti e dei progetti federali o autorizzati dalla FIGB;
- 11) Eventi di formazione, didattica o promozionali svolti in Italia e rientranti tra le attività ufficiali WBF ed EBL.

ATTIVITA' RICONOSCIUTE

Le attività di volontariato svolte a favore della FIGB, delle sue Strutture periferiche e delle ASD/SSD ad essa affiliate, durante gli eventi riconosciuti, sono le seguenti:

- 1) Direttore dei Campionati
- 2) Coadiutore del Direttore dei Campionati
- 3) Direttore di gara
- 4) Addetto alla pre-duplicazione delle smazzate
- 5) Istruttore
- 6) Docente formatore sportivo
- 7) Componente di commissione d'esame arbitri o insegnanti
- 8) Coadiutore dell'Arbitro per la trasmissione degli incontri
- 9) Osservatore Tecnico
- 10) Addetto alla logistica
- 11) Addetto all'organizzazione
- 12) Allestitore campi e attrezzature sportive
- 13) Addetto all'omologazione campi e attrezzature sportive
- 14) Relatore ai corsi di formazione e aggiornamento arbitri e insegnanti

TIPOLOGIA DI SPESE

Potranno essere oggetto di rimborso forfettario tutte le spese sostenute dal volontario a garantire lo svolgimento dell'evento. A titolo esemplificativo:

- 1) spese di trasporto e pedaggio, anche nel proprio comune di residenza;
- 2) spese di noleggio di autoveicoli, motoveicoli, velocipedi e simili;
- 3) spese di vitto e alloggio;
- 4) spese per l'acquisto di materiale ed attrezzature sportive;
- 5) spese di manutenzione e di riparazione delle attrezzature per le attività del volontario;
- 6) spese telefoniche comunque di comunicazione necessarie alla gestione ed alla organizzazione dell'attività del volontario,
- 7) spese amministrative necessarie al fine della partecipazione del volontario all'evento;
- 8) ogni altra spesa necessaria al fine della partecipazione del volontario all'evento.

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE





ENTITA' DEL RIMBORSO FORFETTARIO

Il rimborso spese del volontario non potrà superare il limite soggettivo di 400,00 € mensili.

MODALITA' DI RICHIESTA DEL RIMBORSO FORFETTARIO

La richiesta dovrà avvenire attraverso apposita dichiarazione sostitutiva/autocertificazione specificando l'entità dei rimborsi forfettari già percepiti oltre ad eventuali compensi da lavoro sportivo già ricevuti da altri soggetti nel corso dello stesso anno.

COMUNICAZIONE

I nominativi dei volontari a cui è stato corrisposto il rimborso forfettario devono essere comunicati attraverso il Registro delle attività Sportive Dilettantistiche (RASD) utilizzando l'apposita sezione e seguendo le indicazioni del manuale ivi pubblicato

La comunicazione dovrà essere effettuata entro la fine del mese successivo al trimestre in cui è stata svolta la prestazione.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 29

Prestazioni sportive dei volontari

1. *Le società e le associazioni sportive, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a., possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.*
2. *Le prestazioni dei volontari sportivi di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari sportivi possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a. purché questi ultimi individuino, con proprie deliberazioni, le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.*

Gli enti eroganti sono tenuti a comunicare i nominativi dei volontari sportivi che nello svolgimento dell'attività sportiva ricevono i rimborsi forfettari e l'importo corrisposto a ciascuno attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, in apposita sezione del Registro stesso, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo. Tale comunicazione è resa immediatamente disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all'Ispettorato nazionale del lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). La suddetta comunicazione è messa a disposizione tramite la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'[articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale](#) di cui al [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), nonché tramite il sistema pubblico di connettività di cui all'articolo 73 del medesimo [codice dell'amministrazione digitale](#), senza nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni di riferimento. I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente. Detti rimborsi

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE





concorrono al superamento dei limiti di non imponibilità previsti dall'articolo 35, comma 8-bis, e costituiscono base imponibile previdenziale al relativo superamento, nonché dei limiti previsti dall'articolo 36, comma 6.

3. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
4. Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi. Si applica l'[articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117](#)

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE

✉ Via Giorgio Washington, 33 – 20146 Milano

☎ +39 02 70000333

📠 +39 02 70001398

✉ figb@federbridge.it

🌐 www.federbridge.it

C.F./P.IVA 03543040152

